

DPCM 22 marzo 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale

Sintesi relativa alle disposizioni di interesse per le imprese A cura della Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa Regione Emilia-Romagna

Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

Art 1	<p>Imprese Sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, a eccezione di quelle indicate nell'allegato 1 e salvo quanto di seguito disposto.</p> <p>Attività professionali Non sono sospese e restano ferme le previsioni di cui all'articolo 1, punto 7, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020.</p> <p>Pubbliche amministrazioni Resta fermo quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (lavoro agile, esenzione dal servizio, procedure concorsuali).</p> <p>Attività commerciali Resta fermo, per le attività commerciali, quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 e dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020.</p> <p>Lavoro agile Le attività produttive che sarebbero sospese ai sensi della lettera a) possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.</p> <p>Attività funzionali a quelle dell'allegato 1 Restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all'allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e) , previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere l'attività.</p>
-------	---

	<p>Attività che erogano servizi di pubblica utilità Sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146 sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura di cui all'articolo 101 del codice beni culturali, nonché dei servizi che riguardano l'istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto.</p> <p>Attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari <u>Sempre consentita</u></p> <p>Ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l'emergenza <u>consentita</u></p> <p>Attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, Sono consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l'attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all'impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l'attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale</p> <p>Attività dell'industria dell'aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l'economia nazionale Sono consentite, previa autorizzazione del Prefetto</p> <p><u>MODALITA' di effettuazione attività non sospese</u> Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid 19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali</p> <p><u>MODALITA' di effettuazione della chiusura delle attività sospese</u> Le imprese le cui attività sono sospese per effetto del presente decreto completano le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza.</p>
Art 2	<p>Disposizioni finali Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano, cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020.</p>